

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2026, n. 6-2300

Legge regionale n. 19/2009, articolo 22, comma 3. Approvazione, a modifica della D.G.R. n. 4-5146 del 31 maggio 2022, dei criteri di riparto delle risorse da assegnare ai soggetti gestori della aree protette regionali.



Seduta N° 147

Adunanza 09 MARZO 2026

Il giorno 09 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 12:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 6-2300/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 19/2009, articolo 22, comma 3. Approvazione, a modifica della D.G.R. n. 4-5146 del 31 maggio 2022, dei criteri di riparto delle risorse da assegnare ai soggetti gestori della aree protette regionali.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

la legge regionale n. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” ha istituito il sistema delle aree naturali protette la cui gestione è affidata ad Enti regionali strumentali nei confronti dei quali la Regione Piemonte svolge, ai sensi dell'articolo 29, attività di indirizzo e coordinamento onde assicurare l'unitarietà delle scelte e l'uniformità dell'azione amministrativa; l'assetto organizzativo attuale del sistema delle aree protette regionali, a seguito degli interventi normativi di riorganizzazione previsti dalla legge regionale n. 11/2019 è ad oggi costituito da 10 Enti strumentali, ciascuno dei quali è affidatario della gestione di uno o più parchi naturali, riserve naturali, riserve speciali, come dettagliato dal vigente articolo 12 della suddetta legge regionale n. 19/2009;

agli Enti strumentali regionali è stata inoltre affidata la delega di gestione di alcuni siti di interesse comunitario, quali i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE “Habitat” e n. 79/409/CEE “Uccelli”, laddove coincidenti, in tutto o in parte, con la delimitazione di area protetta propriamente detta, con conseguente responsabilità nei confronti dell'Unione Europea ed oneri connessi all'espletamento di attività tecnico-amministrative e di vigilanza;

l'articolo 22 della legge regionale n. 19/2009, che contiene le norme contabili relative alle risorse finanziarie destinate alla gestione delle aree naturali protette regionale, sancisce che:

al comma 2, i trasferimenti regionali sono distinti in assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura

degli oneri del personale ed alla gestione corrente (lettera a) ed in assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 (lettera b);

al comma 3, i criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.

Premesso, inoltre, che:

la D.G.R. n. 21-7557 del 7 maggio 2014, di approvazione degli indirizzi e dei criteri di riparto per il trasferimento delle risorse, destinate agli allora vigenti soggetti gestori delle aree protette regionali, al suo Allegato A, ha definito:

- i criteri di riparto delle risorse individuate come “Trasferimento ordinario”, che riguardano le somme vincolate alla copertura di oneri per il personale, di oneri gestionali e di oneri derivanti da iniziative promozionali, tenendo conto delle esigenze del Sistema regionale delle Aree Protette (Paragrafo I);

- i criteri per “Trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale”, riguardanti le somme che possono essere assegnate a ciascun ente di gestione di area protetta, su specifica richiesta, per spese di investimento relative a interventi strutturali ed infrastrutturali nonché per l’acquisto di beni durevoli, previa apposita istruttoria regionale che tenga conto delle finalità generali del Sistema regionale delle aree protette e dei relativi ordini di priorità (Paragrafo II);

con la D.G.R. n. 4-5146 del 31 maggio 2022 è stata introdotta la previsione di nuovi criteri di assegnazione secondo un ordine prioritario delle risorse previste ai Paragrafi I e II del suo Allegato A, prevedendo un ordine di priorità in base alla tipologia delle attività o degli interventi che si intendono finanziare, al fine di attualizzarli rispetto alle nuove esigenze ed emergenze del territorio;

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

a partire dal mese di maggio 2024 gli Enti di Gestione delle aree protette hanno dimostrato un notevole impegno nella partecipazione ai Bandi del Programma FESR 2021-2027, soprattutto ai fini della difesa dal dissesto idrogeologico che interessa aree protette e siti della Rete Natura 2000, nonché ai fini dell’implementazione dei livelli di biodiversità all’interno di tali aree;

durante la fase di attuazione di tali interventi si sono verificate diverse situazioni che hanno evidenziato la necessità di reperire risorse per il loro completamento, modifica, miglioramento o adeguamento alle mutate condizioni territoriali e ambientali;

risulta necessario modificare ulteriormente i criteri di priorità introdotti al paragrafo II “Trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale” dell’Allegato A della succitata DGR 4-5146 del 31 maggio 2022, sia ai fini di una semplificazione dei criteri stessi, sia al fine di attribuire opportuno grado di priorità al sostegno degli interventi finanziati dai Bandi della succitata programmazione FESR.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo, dettando disposizioni su criteri e priorità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di disporre, ai sensi della legge regionale n. 19/2009, articolo 22, comma 3, di modificare il paragrafo II “Trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale” dell’Allegato A della DGR 4-5146 del 31 maggio 2022, approvando in sua sostituzione l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e riportante i criteri di riparto delle risorse da assegnare ai soggetti gestori delle aree protette regionali;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2300-2026-All_1-Allegato_A.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CRITERI E PRIORITÀ PER IL RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA TRASFERIRE AI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

I) Trasferimento ordinario

a) somme vincolate alla copertura di oneri per il personale: trasferimento di natura “obbligatoria” per il personale di ruolo degli enti reclutato previa autorizzazione regionale, compresi i casi di eventuali turn-over, nel rispetto delle vigenti dotazioni organiche e dei limiti alla spesa pubblica previsti dalle norme statali di settore;

b) somme destinate alla copertura di oneri gestionali: ad ogni ente strumentale è assegnata una somma tale da consentire l'ordinario funzionamento, valutata anche la spesa sostenuta nei 2 precedenti esercizi finanziari, così come risulta dai rispettivi conti consuntivi, fatta salva la sua variazione in aumento o diminuzione in riferimento alle disponibilità di bilancio regionale, subordinatamente alla necessità di funzionamento generale del sistema delle aree protette;

c) somme destinate alla copertura di oneri derivanti dalle seguenti attività:

1. ricerca e monitoraggio dello stato di conservazione degli *habitat* e delle specie
2. pianificazione
3. servizi all'utenza
4. promozione
5. didattica

II) Trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale

A ciascun ente strumentale possono essere assegnate, su richiesta, somme destinate ad interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisto di beni durevoli, previa apposita istruttoria regionale che tenga conto delle finalità generali del Sistema regionale delle aree protette e delle priorità più avanti indicate.

Ai soggetti gestori di aree protette diversi dagli enti strumentali possono essere assegnate, in via eccezionale e straordinaria ed in subordine all'assegnazione effettuata agli enti strumentali, risorse con specifico vincolo di destinazione, sulla base di motivata richiesta, per iniziative ritenute di rilevante interesse per il Sistema regionale delle aree protette.

Ciò premesso i trasferimenti di cui al punto II sono effettuati sulla base delle seguenti finalità, criteri e priorità suddivise in due ambiti principali di azione:

1. Ambito della conservazione e della gestione delle aree protette

Finalità

- a. Tutela, conservazione e gestione del patrimonio naturale.*
- b. Sistemazione territoriale, prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico.*
- c. Sistemazione infrastrutturale in ottica di sicurezza statica e funzionale di sedi, edifici e siti.*
- d. Pianificazione e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e dell'economia locale.*
- e. Tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico.*
- f. Miglioramento dei servizi per la fruizione e la ricettività sostenibile.*
- g. Sostegno delle reti, della cooperazione e dell'immagine di "sistema regionale".*
- h. Adeguamento energetico, tecnologico, informatico e gestionale.*

Criteri e priorità per la valutazione delle iniziative e dell'assegnazione delle risorse

- 1. attuazione o completamento di interventi urgenti per garantire la sicurezza di persone e cose, per la sistemazione territoriale e interventi con precise ricadute ambientali;
- 2. manutenzione ordinaria e straordinaria, efficientamento infrastrutturale ed energetico, implementazioni, riparazioni e sostituzioni di mezzi, equipaggiamenti e attrezzature;
- 3. interventi con precise ricadute sociali ed economiche.

Nella predisposizione della ripartizione delle risorse secondo l'ordine sopra citato devono essere altresì previste specifiche priorità nel caso che gli interventi proposti prevedano partecipazione finanziaria diretta da parte dell'Ente di Gestione (cofinanziamento) o di altri soggetti, compresa quella relativa a progetti approvati dall'Unione Europea o dallo Stato. In particolare avrà carattere prioritario ogni richiesta di integrazione di contributi su opere finanziate nell'ambito del programma FESR 2021-2027 che, a motivo di varianti con incremento della spesa, contributi ridotti rispetto all'importo di progetto previsto, opportunità di realizzazione di opere complementari, necessitino di risorse ai fini del necessario completamento e pagamento delle opere previste.

2. Ambito della tutela della biodiversità

Finalità'

a) Tutela, conservazione e implementazione dei livelli di biodiversità.

b) Contenimento delle specie invasive animali e vegetali, emergenze sanitarie.

Criteri e priorità per la valutazione delle iniziative e dell'assegnazione delle risorse

- 1) interventi urgenti per garantire la sicurezza sanitaria di persone, animali, vegetazione;
- 2) interventi manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini della tutela del patrimonio naturale;
- 3) interventi urgenti con altre ricadute ambientali.

In sede di istruttoria finalizzata alla concessione delle risorse finanziarie disponibili spetta alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette effettuare le necessarie valutazioni in ordine alla priorità degli interventi da sostenere sulla base dei contenuti delle istanze documentali presentate dagli enti di gestione delle aree protette, nonché stimare la quota di intervento finanziabile nel rispetto delle priorità e sulla base della disponibilità di bilancio.